

388236

ex *Portore Giuseppe*
scheda 34/c.p.ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISIProt. n° 7041Brindisi, li 8-8-1961

Uff. Amm.vo

Al Sig.

Monaco RegilioOGGETTO: Assegnazione di allog-
gi in locazione semplice.-

Via

A. di Franca n° 33Oria

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in Via Vittorio Veneto, lotto 2°, scala 4 interno 9.

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre accesso
ri equivalenti a vani legali 430.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto,
Via Casimiro n°9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'allegato
bollettino di c/c postale, il versamento della somma di L. 14.700-
come espresso dovute:

a) - Mensilità di fitto e servizi dal 10-8-1961 al 10-9-1961
L. 530 vano x vani 430 L. 2.451-

b) - Canone consumo acqua normale..... L. 500-

c) - Contributo nelle spese di illumina-
zione alle scale..... L. 150-

d) - I.G.E. 3% su a)..... L. 74-

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO...L. 3.175-

e) - Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)...." 9.525-

f) - Deposito spese contrattuali....." 1.000-

TOTALEL. 14.700

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il _____ corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.

*Del n° 211
del 9-8-1961 di L. 14.700-*

IL PRESIDENTE

(Comm. Co. Ubaldo G. VALLARINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0-----

VERBALE di CONSEGNA

Il sottoscritto _____ assegnatario
dell'appartamento sito in _____ Via _____
_____ Lotto _____ Scala _____ Int. _____
nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di
avere visitato l'alloggio e di averlo trovato in perfetto
stato ~~ed~~, adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato
in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua
parte a regola d'arte e che tutti gli impianti ed accesso
ri sono in buone condizioni di funzionamento.

Osservazioni :

F I R M A

Monaco Tizilio

C O P I A

I. A. C. P. - Brindisi

#23
PROT. N. ~~4~~ FEB. 1962

Brindisi li 22.2.1962

SPETT/LE ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI

BRINDISI

Il sottoscritto Pastore Giuseppe, già inquilino dell'appartamento del 2° Lotto -Via Vittorio Veneto, 2 -Brindisi -chiede che gli venga rimborsato il deposito cauzionale di £. 2.000-(duemila- versato al Banco di Napoli il 3.9.1947 con quietanza N.37.-

Distinti saluti.

f.to Giuseppe Pastore
via Sicilia, 7^-Scala E/4
Case Popolari

Brindisi

Per copia conforme



1 MAR 1962
IN DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

Vincenzo Palma

*emessa mand.
n° 1084 del 23/3/62*

*di mi rimborsare il deposito cauzionale
di £. 2.000 - cont. tutto il 26.8.1947 -
di 9.3.1962*

[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 6864

Brindisi, li 19 LUG 1961

AL SIG. Gastone Giuseppe

Lotto 2° Scala A Int. 3

Via Vittoria Veneto

Brindisi

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 570 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.30 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 3.175 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 570 vano per vani 4.30 £. 2.451

b- Canone consumo acqua normale £. 500

c- Contributo per illuminazione scale £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) £. 74

3.175

TOTALE LIRE

=====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

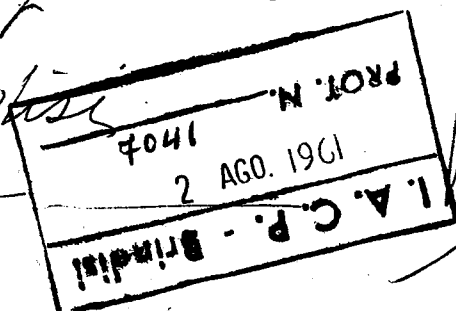
(Comm. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)

PA/MI/ta.

Brindisi 1-8-961

Istituto Case Popolari di

Brindisi



Il sottoscritto Morace Tizilini,
si ha conoscenza che il Signor Giuseppe
Pastore lavorerà libero il II° lotto dell'effettua-
mento della Case Popolari di Brindisi.

Si come lo scrivente vive in un particolare
stato di disagio, chiede l'assegnazione di detto alloggi-
to in oltre presente di essere invalido di guerra.
In attesa di cortesi notizie in merito
prego distinti saluti.

Morace Tizilini
Via Ann. di Franc. 33

Orto

Brindisi

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

dell' I. A. C. P.

(2) Dimora di ciascuno.

dimorant (2) Brindisi Via Casimiro, 9

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(4) Hanno avuto oppure avranno.

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

Sig. PASTORE Giuseppe

(3) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

convenzioni che (4) hanno avuto

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 9 del 2° lotto

di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via V. Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 2.388 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 7 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add 18 AGO 1959 19 58



DENUNZIANTE (7)

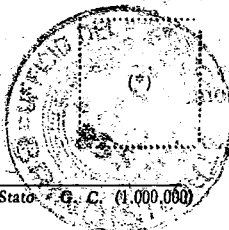
PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add 21 AGO 1959 19 al N. 679

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

IL V. DIRETTORE

Giovanni Galasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risolutio-
ne di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che
sono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denun-
ziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal
modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è
al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, re-
trazione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o con-
dizioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a
parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la
rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture pri-
vate autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di be-
ni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di
la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pa-
gamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si ese-
guiti il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quan-
do la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessant
giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

*Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma
soggetti a tassa in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269
catala dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).*

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per co-
ntatto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre
n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le me-
tate e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate cor-
rispettive in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surro-
gazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o
incapaci a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di
firmare per il dichiarante e da due testimoni.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 74 LEGGE DEL REGISTRO

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
\$ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

2) Dimora di ciascuno.

3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziant (3) ed il

Sig: PASTORE Giuseppe

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 9 del 2° lotto

di Case Popolari nel Comune di Brindisi-Via Vittorio Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2.288.= mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 LUG. 1958

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG. 1958 al N. 202

col. 1 Bis foglio registro Atti privati, ed esatte lire Quarantotto

*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firma per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) Brindisi-Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziante (3) ed il

Sig. *Pastore* *Giuseppe*

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1957

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento No 9 del II Lotto
di case popolari nel Comune di Brindisi

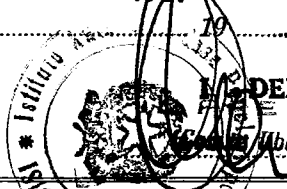
Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 2288 mensili anticipate.-

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923 n. 3269.

A addì

27 AGO. 1957



DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 1957 al N. 1457

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Frankling*



IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo Valla-

rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunzianti e (3) ed il

Sig. PASTORE GIUSEPPE

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 54

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 9 al 2° Lotto della
Casa Popolare in Brindisi Via Appia

Durata della locazione: dal 10/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti: L. 2.000 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in cseguimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, addì 13 AGO. 1954 19



I DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 290

vol. foglio registra Atti privati, ed esatte lire



IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunziati e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

Vallarino nella sua qualità di

PRESIDENTE dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro
n. 6

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunzianti e (3) ed il

Sig. PASTORE GIUSEPPE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

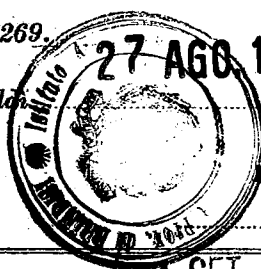
Designazione delle cose locate: Appartamento n.9 al 2° Lotto delle
CASE POPOLARI in Brindisi Via Vittorio Veneto

Durata della locazione: dal 20 Agosto 953 al 10 Agosto 954

Corrispettivi pattuiti: £.2.000=mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addi 19



IL DENUNZIANTE (7)
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addi 4 SET. 1953, 19 al N. 1543

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 50

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti ed anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(4) ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 90E)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunciante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunciante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condu-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunciante e dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. PASTORE C. W. J. P.

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 9 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 2.288 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269

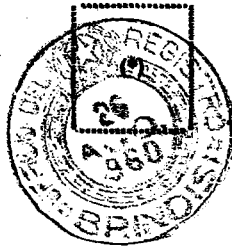
A BRINDISI, addì 26 AGO 1960 19 60



I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 26 AGO 1960 19 al N. 1385
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrovendita o risoluzione di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di lire 100 la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, data dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezze colonie senza la comunione dei rischi e con la stipulazione di determinate corresponsioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surroghe rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od incapaci a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2.

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(5) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino denunziante 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I, sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. MONACO VIRGILIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10.8.1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 9/A del 2° lotto

di Case Popolari nel Comune di Brindisi

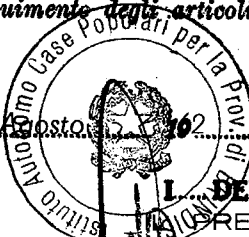
Durata della locazione: dal 10.8.1963 al 10.8.1963

Corrispettivi pattuiti L. 2451 mensili anticipate L. 2120

Reddito catastale esente da rivalutazione n. 1.404

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27.8.1963



I DENUNZIANTE (7)

Presidente

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 23.8.1963 19 al N. 191

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a Garanzia MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Caluso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che sono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retroaffitto o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o cessazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere presentate in duplice copia da parte interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora sia stato effettuato il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da cui si esige la tassa di registro in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le locazioni di case e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate condizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surlocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1931, n. 1283)

ai sensi dell'art.
74 Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

2) Dimora di ciascuno.

3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi^o denunzianti^e (3) ed il

Sig. **MONACO VIRGILIO**

..... hanno avuto
..... convenzioni che (4)
10 - 8 62

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. --- del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI**

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2451- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**, add.

27 Agosto 19

I DENUNZianti (7)

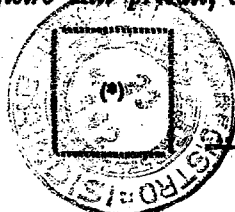
IL PRESIDENTE

(Com. Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO 1962 N. 1766

..... foglio registro Atti privati, ed esatte lire festadici

IL CASSIERE



IL DIRETTORE

(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o ri-affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati e venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle nel modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni di locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto di rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture autentiche ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 1, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da pagare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le locazioni e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate somme in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, sub-rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete non capaci a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.

Amu/No

2.10.1965

8978/M.
Tecnico

28/9/65

*22 Lett
Lito 9/A*

Sig. MONACO VIRGILIO
Via Vittorio Veneto n.2
Scala A - Int.2

BRINDISI

Esposto in data 28/9/1965.

In esito all'esposto indicato in oggetto si è spiacenti non poter aderire alla richiesta di pitturazione degli infissi interni dell'alloggio occupato dalla S.V., in quanto detti lavori non sono ritenuti conseguenziali alle opere di ripristino effettuati, potendosi facilmente ripulire gli infissi medesimi.-

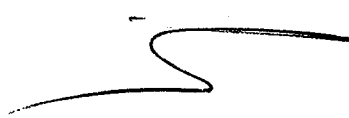
I lavori eseguiti infatti riguardano la tinteggiatura completa delle pareti e soffitti dell'alloggio come all'origine.-

Per quanto riguarda danni alle cose ed alle persone nell'alloggio suddette non risulta pervenuta tempestivamente nessuna comunicazione a questo Istituto.-

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

RO/g1



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N. 8125

Brindisi li 5 DIC. 1962

AL SIG. Umarco Virgilio

2° lotto - Via V. Veneto 2

RACCOMANDATA

BRINDISI

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n. 231.-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata,
tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in
BRINDISI Lotto 2° Scala A

via V. Veneto a suo tempo assegnatole in loca-
zione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione,
anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al
D.P.R. 27.4.1962 n. 231 ascende a £. 766.500*

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzio-
ne oppure rateizzato in non oltre 25 anni in rate mensili costanti
al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è
necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazio-
ni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare
dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero
degli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art. 7
della Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua
conferma.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stes-
sa Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che
perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qual-
siasi titolo.-

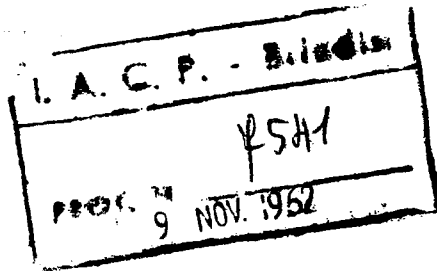
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GC/ta.-





ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto MONACO Virgilio assegnatario di un alloggio popolare al 2° lotte di via Vittorio Veneto n°2 scala A-Int.9, in virtù della Legge 27/4/962 n°231, chiede il riscatto dell'alloggio ed allega vaglia bancario di L.5.000; per acconto spese contrattuali.

Con osservanza

Monaco Virgilio

Brindisi li 7/II/962

A

R. A

116

[Signature]

[Signature]

RACCOMANDATA

I. A. C. P. - Brindisi.
8318
PROT. N. 15 DIC. 1962

SPETT/LE ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI

BRINDISI

Il sottoscritto Menace Virgilio con riferimento alla nota raccomandata R.R. di codesto Istituto in data 5.12.1962- prot.N.8125 avente per oggetto "il riscatto dell'alloggio occupato dalle scrivente ai sensi del D.P.R. 27.4.1962 n.231, comunica a codesto Istituto di volere riscattare l'alloggio occupato al 2° lotto di via Veneto N.2 scala A Int.9, in unica soluzione.

In attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ufficio, ringrazia ed ossequia.

(Menace Virgilio)

Menace Virgilio
2° lotto via Vitt.Veneto 2 -Scala A Int.9 -Brindisi -

Brindisi 15 Dicembre 1962

11910

18 MAG. 1966

SEZIONE: RISCATTO

Al Sig. MONACO Virgilio
II° lotto C.P. Scala A/9
Via Vitt. Veneto
BRINDISI

A seguito di Sua richiesta orale, si precisa che la quota capitale ancora non corrisposta dalla S.V. a questo Istituto per l'acquisto dell'appartamento di cui in indirizzo - giusta contratto stipulato presso lo Studio del Notaio Loiacono il 7.3.1964, Rep. 55368/3493, registrato a Brindisi il 14.3.964 al n° 10689, Mod. II° - ammonta a £. 429.611.

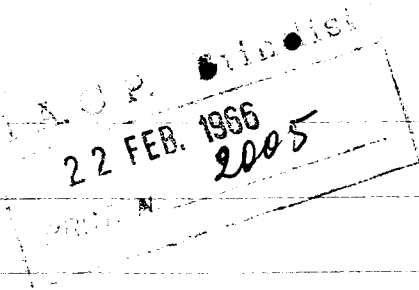
Allorchè avrà versato la somma di cui sopra, questo Istituto incaricherà il suo Notaio di fiducia per la trascrizione e voltura definitiva dell'atto di cui trattasi, per cui la S.V. ai sensi del D.P.R. 17.1.1959 n° 2 e successive modificazioni dovrà sopportare una ulteriore spesa che presumibilmente sarà di 50.000 lire.

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

PA/DV/Fr

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



All'Istituto

Autonomo per le Case

Popolari della Prov. di

BRINDISI

Allegato alla presente si invia domanda indiriz-
zata al Provveditorato alle OO.PP. di Bari, con
preghiera di inoltrarla, giusta Legge sul riscat-
to.

Distinti saluti.

Virgilio Monaco

Brindisi li 22/2/1966

15 MAR. 1966

PROVVEDITORATO ALLE OO.PP.
PER LA PUGLIA

EPPT

B A R I

RISCATTO

D.P.R. 17.1.1959, n.2 e successive modificazioni-Istanza sub
locazione assegnatario MONACO Virgilio-2° Lotto C.P. Scala
A/9-Via Vittorio Veneto, 2 - Brindisi.

Si trasmette, con parere favorevole, la unita istanza del
Sig. MONACO Virgilio, acquirente di un alloggio popolare al 2° lot
to in Brindisi, il quale chiede il nulla osta per la sublocazione
dell'appartamento.

Il contratto di compravendita, stipulato il 7.3.1964 pres
so lo studio del notaio Loiacono in Brindisi, reca il n. 55368/3493
di repertorio.

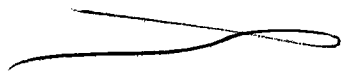
E' stato registrato a Brindisi il 14.3.1964 al n. 10689,
Mod. II.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. com/te U.G. VALLARINO)

PA/DV/EE/

*L'istanza è in corso per
essere di formid.
R. M.
1-6-966*





MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO REGIONALE
ALLE OPERE PUBBLICHE
B A R I

5904
18 GIU. 1966

Bari,

Al Sig. MONACO VIRGILIO
Via Vittorio Veneto, 2

BRINDISI

e p.c.

Ufficio

N. 9623 di prot. Sez.

Risposta al foglio del 15.3.1966

N. 2885 Div. Riscattoz.

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
di

BRINDISI

ZEMA - BARI

ALLEGATI N.

OGGETTO: Istanza di sublocazione di alloggio popolare, sito in via
Vittorio Veneto n. 2 di Brindisi.-

In riscontro all'istanza in data 22 febbraio 1966 avanza_
ta dalla S.V. per ottenere l'autorizzazione a locare l'allog_
gio indicato in oggetto perchè costretta a trasferirsi in al_
tro appartamento più idoneo alle accresciute esigenze del nu_
cleo familiare, si comunica che questo Provveditorato, rite_
nuto valido il motivo addotto, accorda la richiesta autorizza_
zione, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 17.1.1959, n. 2.-

IL PROVVEDITORE REGIONALE

A.C.

I. A. C. P. - Brindisi
1003
PROT. N. 31 - GEN. 1967

All'Int: tuto Autonomo
Cere Popolari.

Brindisi

Il sottoscritto Moueco Virgilio,
acquirente di un alloggio popolare
al 2° lotto C.P. di Brindisi -
Via Vittorio Veneto, 2 - chiede la
vettura e la trascrizione definitiva
del contratto di compravendita,
perché ha versato interamente il
valore venale dell'alloggio.

Brindisi, 30-1-1967

Virgilio Moueco
Via Santi
Tel. IVA - Brindisi

3 MAR 1955

14823

OMODALON DEWONET OTARON

of the ...

... ..

I E I A U I A G

... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
(... ..)

... ..

Handwritten marks at the bottom right of the page.

DENUNZIA

di Contratto Verbale di Affitto di Fabbricati



Il sottoscritto *Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi* locatore, dimorante a Brindisi dichiara di aver verbalmente stipulato le seguenti convenzioni, sotto l'osservanza delle norme dello speciale regolamento interno dell'Istituto per l'affitto degli alloggi fra esso denunziante e 41 Sig. **PASTORE Giuseppe**, locatario, convenzioni che **hanno** esecuzione col giorno **10 Ottobre 1947**

Oggetto della Convenzione

Designazione della casa locata: Alloggio N. 9 Scala A composta di vani 3 sito nell'isolato di **2° Lotte-Via Appia angelo via Vitorrie Veneto**

Rinnovazione tacita del contratto di locazione stipulato in data _____
registrato a Brindisi il _____ **al N.** _____ **Vol.** _____ **Foglio** _____ **registro atti privati**

Durata della locazione: Il contratto ha la durata di un mese, ai soli effetti fiscali si denuncia per 10 mesi e per L. **20.000,-** (lire **ventimila**-----)

Corrispettivi pattuiti: Canone mensile anticipato di L. **2.000,-** (lire **duemila**----)

Brindisi li **10 Ottobre 1947**

per l'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

Il Presidente

Chiriale



IL DENUNZIANTE

Giuseppe Pastore

Registrata la presente denuncia addi 7-10-47 N. 2549
vol. 1 foglio _____ registro atti privati ed esatte L. quarantamila



Il Procuratore

[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione Aziendali per dipendenti

**INPS nel Comune di Brindisi (Ina-Casa) in applica-
zione della Legge 26.11.1955, n°1148 per la Coope-
rativa " C.E.P.A.L." - Brindisi -Cantiere 16699-**

IMPRESA: Luigi Caputo - BRINDISI -

Importo aggiuntivo al netto L. 940.000 ,=-

Repertorio n°

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

**L'anno millenovecentosessantuno, il giorno venticinque
del mese di Giugno, nella sede dell'Istituto Autono-
mo Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita
in Via S.B. Casimiro N°.9.**

**Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autoriz-
zato dal Consiglio di Amministrazione di questo
Istituto con deliberazione 10.11.1955, n°347 ai
 sensi dell'art.151 del D.P.R.28.4.1938 n°1165, al-
la stipula dei contratti, sono comparsi, senza la
assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinun-
ciato d'accordo con me e giusto l'art.28 della vi-
gente Legge notarile del 12.2.1913, n.89:**

- 1)- Il Comm. Comm. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nell'espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;
- 2)- Il Sig. Luigi Caputo, Imprenditore, nato il 14.6.1915 in Brindisi e ivi residente alla Conserva;
- 3)- Il Sig. Franco Carletti nato l'11.1.1917 in Ostia, titolare dell'Impresa edile onomina e residente in Brindisi alla Via Corvinia n. 14, nella sua qualità di supplente come dall'Art. 7 del contratto principale.

P R E M E S S O

-CHE con contratto 12.5.1960 n° 2279 di repertorio registrato a Brindisi il 18.5.1960 al n° 2034 Mod. I Vol. 115, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Comm. Comm. te Ubaldo Vallarino, affida alla Impresa Luigi Caputo i lavori di costruzione e di ampliamento per dipendenti I.N.R.S., case per lavoratori (Imu-Casa) in applicazione della legge 26.11.1955, n° 1148 del Comune di Brindisi (Conto n° 16699 INA-CASA) per l'importo di L. 25.982.500, al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.